

lavoro autonomo #1:

LE COLLABORAZIONI

CO.CO.PRO

CO.CO.CO

cosa cambia

col jobs act



FeLSA CISL

#1 LE COLLABORAZIONI IL LAVORO PARASUBORDINATO


Le Collaborazioni Coordinate e Continuative (CO.CO.CO), anche nella forma del Contratto a Progetto (CO.CO.PRO) sono una forma di lavoro cosiddetto PARASUBORDINATO. In questo tipo di contratto il collaboratore deve essere "libero" nella gestione dei tempi e delle modalità di svolgimento della sua prestazione lavorativa, anche se la sua attività deve necessariamente COORDINARSI con quella dell'azienda committente (il datore di lavoro). Il collaboratore NON E' un dipendente, quindi non è sottoposto al potere direttivo né disciplinare del suo committente.

Dall'entrata in vigore del Jobs Act, gli UNICI CASI NEI QUALI E' POSSIBILE REALIZZARE contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono:

 In presenza di **SPECIFICI ACCORDI SINDACALI**
all'interno del CCNL di categoria di ogni specifico settore di lavoro

 per le professioni intellettuali con **OBBLIGO** di iscrizione
ALL'ALBO PROFESSIONALE

 Per le collaborazioni rese ad
associazioni sportive e società sportive
dilettantistiche afferenti al
CONI



Le collaborazioni già avviate all'entrata in vigore della legge, continuano ad essere valide SOLO fino alla loro naturale scadenza, e comunque massimo fino al 1/1/2016 per il settore privato e fino al 1/1/2017 per la Pubblica Amministrazione

RICORDA CHE



PREVIDENZA

IL LAVORATORE A P.IVA PROVVEDE DA SOLO
AL VERSAMENTO DEI PROPRI
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

I CONTRIBUTI DEVONO ESSERE VERSATI
NELLA **GESTIONE SEPARATA INPS**
A MENO CHE IL LAVORATORE NON SIA
UN PROFESSIONISTA (ES. INGEGNERI, ARCHITETTI)
ISCRITTO AD UN ALBO
E CON OBBLIGO DI VERSAMENTO
NELLA PROPRIA CASSA PREVIDENZIALE PROFESSIONALE.

FISCO

ESISTONO DIVERSE TIPOLOGIE
DI REGIMI FISCALI PER LE P. IVA,
AD ESEMPIO IL "REGIME DEI MINIMI"
O IL "REGIME CONTABILE AGEVOLATO"



lavoro autonomo #2:

PARTITE IVA

normativa

previdenza

&

fisco




FeLSA CISL

#2 PARTITE IVA

Il lavoratore con P.Iva fornisce una prestazione d'opera ad un committente dietro pagamento di un compenso

Si tratta di una forma di LAVORO AUTONOMO, perciò deve possedere requisiti CHIARI che lo differenziano del lavoro dipendente:

- Il lavoratore gestisce **AUTONOMAMENTE** tempi e modalità di svolgimento dell'opera
- IL COMPENSO** è liberamente concordato tra il professionista e il suo "committente"
- IL RECESSO** dal rapporto di lavoro è liberamente determinabile tra le parti



Non è obbligatorio un contratto scritto, ma è utile compilare un incarico di prestazione d'opera sottoscritto dalle parti

la legge fornisce dei criteri per poter far luce sull'abuso di questa forma di lavoro, il fenomeno delle cosiddette "FALSE PARTITE IVA"

RICORDA CHE



PREVIDENZA

IL LAVORATORE A P.IVA PROVVEDE DA SOLO
AL VERSAMENTO DEI PROPRI
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

I CONTRIBUTI DEVONO ESSERE VERSATI
NELLA **GESTIONE SEPARATA INPS**
A MENO CHE IL LAVORATORE NON SIA
UN PROFESSIONISTA (ES. INGEGNERI, ARCHITETTI)
ISCRITTO AD UN ALBO
E CON OBBLIGO DI VERSAMENTO
NELLA PROPRIA CASSA PREVIDENZIALE PROFESSIONALE.

FISCO

ESISTONO DIVERSE TIPOLOGIE
DI REGIMI FISCALI PER LE P. IVA,
AD ESEMPIO IL "REGIME DEI MINIMI"
O IL "REGIME CONTABILE AGEVOLATO"





FeLSA CISL

VIENI IN FELSA

**DA NOI PUOI TROVARE CONSULENZA
E ASSISTENZA PER IL TUO LAVORO
A PARTITA IVA.**

**SE SEI UN LAVORATORE AUTONOMO LA FELSA PUO' ASSISTERTI
NELLA GESTIONE DELLA TUA P.IVA (APERTURA-ADEMPIMENTI ETC)
TRAMITE IL NOSTRO SERVIZIO FISCALE.**

LA FELSA TOSCANA

**FIRENZE, VIA CARLO DEL PRETE 137
TEL. 055 3269039 / 055 3269041**



felsa.toscana@cisl.it